CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

la Scuola di Psicoterapia denominata "Associazione Italiana di Psicoanalisi (A.I.Psi.)", con sede legale a Roma – Via di Priscilla 128 – 00199, C.F. 96209680584 – P. IVA n. 08026721004, riconosciuta quale "Scuola di Specializzazione in Psicoterapia" con decreto ministeriale del 9 ottobre 2001, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante dott.ssa Geni Valle, nata a Orbetello (GR) il 15.06.1952, c.f. VLLGNE52H55G088J, residente a Roma – via Guido d'Arezzo 18 – 00198, di seguito denominato "Soggetto Promotore";

E

l'"Azienda/Ente ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente" , con sede legale in Via Dalmazia n. 83 – 09013 Carbonia (di seguito denominata Azienda/Ente Ospitante) Partita IVA 03990310926, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus, nata a Cagliari il 20.07.1956 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, Via Dalmazia n. 83, 09013 Carbonia

PREMESSO CHE

l'art. Della Legge n.56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso strutture pubbliche, strutture private accreditate/convenzionate col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) o strutture private non accreditate con S.S.N. ma convenzionate con altri Enti pubblici, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi del "Soggetto Promotore" che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

la ASL n.7 del Sulcis Iglesiente assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti

nel numero massimo di 2 per anno di corso, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscrtitti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal "Soggetto Promotore", in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

a. il nominativo del tirocinante
b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 e dal regolamento UE 2016/679 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.

ART. 5

Il tirocinante è coperto da adeguata polizza assicurativa.

ART. 6

La Convenzione avrà validità 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell' art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 24.10.2023

Per il Soggetto Promotore
Scuola di psicoterapia
"Associazione Italiana di Psicoanalisi (A.I.Psi.)"
Il Presidente
Dott.ssa Geni Valle

25/10/2023 13:28:47
GENI VALLE

Carbonia,

Per l'Azienda/Ente Ospitante
Asl n. 7 del Sulcis Iglesiente
Il Direttore Generale
Dott.ssa Giuliana Campus

CAMPUS GIULIANA
Firmato digitalmente da CAMPUS GIULIANA
Data: 2023.10.30 11:44:32 +01'00'